

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Codice Fiscale e Partita IVA 09288750962
E-mail: fusetti@studiofusetti.com

20821 MEDA (MB) – Viale Brianza n° 19
Telefono 0362-70653

Spettabili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 07 del 22 marzo 2016

SPESOMETRO e COMUNICAZIONE “BLACK LIST” PER L’ANNO 2015

La “comunicazione clienti – fornitori (c.d. Spesometro) per il 2015” e la “comunicazione delle operazioni effettuate nel 2015 con Stati black list” devono essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo **11 aprile 2016** (il 10 cade di domenica) **per i soggetti con liquidazione Iva mensile e il 20 aprile 2016 per i soggetti con liquidazione Iva trimestrale**, utilizzando il modello di comunicazione polivalente.

Per i **CLIENTI CON CONTABILITA’ TENUTA DAL NOSTRO STUDIO** provvederemo direttamente ad estrarre i dati presenti in contabilità richiesti dai singoli adempimenti, nonché alla compilazione e all’invio telematico delle comunicazioni.

Per i **CLIENTI CHE PROVVEDONO IN PROPRIO ALLA TENUTA DELLA CONTABILITA’**, come già fatto per i dati relativi agli scorsi anni, saremo in grado di provvedere per Vostro conto all’invio telematico del modello nel momento in cui ci verrà fornito il File Telematico già predisposto e conforme al tracciato ministeriale, indicando il codice fiscale dello Studio (09288750962) come intermediario e il codice “1” come tipo impegno.

SI RACCOMANDA QUINDI IN MODO PARTICOLARE AI CLIENTI CHE PROVVEDONO IN PROPRIO ALL’ELABORAZIONE DELLA CONTABILITA’ DI PROVVEDERE ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2016 A PREDISPORRE ED INVIARE ALLO STUDIO IL FILE TELEMATICO, IN MODO DA POTER VERIFICARE E RISOLVERE LE EVENTUALI PROBLEMATICHE CHE DOVESSERO ESSERE RISCONTRATE.

Si riepilogano le novità rispetto agli anni precedenti e a seguire le regole di compilazione per ciascuna comunicazione.

SPESOMETRO

I NUOVI ESONERI

Oltre ad una sostanziale conferma delle regole di compilazione già seguite nel precedente adempimento, assume rilevanza da quest’anno una specifica ipotesi di esclusione prevista per taluni soggetti che provvedono alla comunicazione dei dati all’amministrazione finanziaria in virtù del nuovo obbligo di trasmissione telematica funzionale alla realizzazione del progetto “Dichiarazione precompilata”. Si tratta di coloro che già provvedono all’invio al **sistema tessera sanitaria (STS) dei dati delle prestazioni sanitarie 2015** (medico/odontoiatra/struttura sanitaria/farmacia). Va tuttavia segnalato che qualora il cliente, per ragioni di *privacy*, manifesti la propria opposizione all’acquisizione dei dati tramite il sistema STS, il medico/odontoiatra/struttura sanitaria dovranno comunque comunicare telematicamente tali prestazioni sanitarie all’Agenzia delle entrate nel modello di comunicazione polivalente (c.d. Spesometro).

Si attende comunque conferma se tale esclusione riguardi la totalità delle operazioni attive e passive, o solo quelle già comunicate al STS.

Sono state introdotte altresì nuove comunicazioni di dati all'anagrafe tributaria tutte funzionali al loro inserimento nella Dichiarazione Precompilata. Si tratta delle spese universitarie, delle spese funebri e delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi volti alla riqualificazione energetica. In relazione a tali ultimi adempimenti l'Agenzia delle entrate dovrà chiarire se la trasmissione dei dati all'anagrafe tributaria – al pari dei dati inviati al STS – comporterà in capo ai soggetti interessati l'esonero dall'obbligo di comunicare tali dati nello Spesometro di prossima trasmissione.

I DIVERSI UTILIZZI DELLO “SPESOMETRO”

Oltre ad assolvere alla sua originaria funzione di elenco clienti/fornitori lo Spesometro:

- può (**facoltà**) essere utilizzato dagli operatori commerciali che svolgono attività di *leasing* finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, *caravan*, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, al posto del tracciato *record* allegato al provvedimento del direttore dell'Agenzia del 21/11/2011;
- va (**obbligo**) utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi; in questo caso la comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione;
- va (**obbligo**) utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi *black list*, che dal 2014 deve essere inviata con periodicità annuale;
- va (**obbligo**) utilizzato per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter, D.P.R. 633/1972, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a € 1.000.

LE OPERAZIONI INTERESSATE

Occorre operare una prima importante distinzione tra:

- **operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione:** in relazione alle quali:
 - non è più presente l'originaria soglia di € 3.000 e quindi vanno spediti i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, escludendo ogni valutazione in merito ai collegamenti tra le varie fatture emesse/ricevute;
 - la comunicazione viene resa in maniera cumulativa per ogni controparte economica (quindi evitando di dare i dettagli di ciascun documento, il che di certo evita complicazioni nella estrapolazione dei dati).
- **operazioni senza obbligo di fatturazione** per le quali invece rimane l'originaria soglia di monitoraggio (€ 3.600 al lordo dell'IVA), il che porta a concentrare l'attenzione solo sulle operazioni veramente significative (escludendo da tale compito la stragrande maggioranza dei contribuenti).

Delicate valutazioni si sono poste in passato con riferimento alle operazioni fatturate volontariamente dal cedente/prestatore, cioè quelle per le quali non vi è un esplicito obbligo normativo in tal senso: si pensi al caso del negoziante che potrebbe certificare tutte le proprie operazioni tramite scontrino/ricevuta fiscale ma che trova più comodo emettere le fatture per ogni operazione, senza che il cliente ne faccia esplicita richiesta. In relazione a tali operazioni è consentito che l'annotazione sui registri IVA possa avvenire “ricomprendendo” tali fatture nel totale dei corrispettivi di giornata, evidenziando unicamente gli estremi numerici dei documenti.

Sul punto il provvedimento direttoriale del 2/8/2013 al paragrafo 3.2. chiarisce che l'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione anche se di importo inferiore alla soglia di € 3.600 al lordo dell'IVA. Quindi ogni operazione certificata da fattura (salvo gli esoneri previsti), sia essa emessa per obbligo o volontariamente, va trattata alla stessa stregua.

Relativamente alla ipotesi sopra evidenziata, inoltre, il citato provvedimento, al paragrafo 3.3 aveva concesso limitatamente agli anni 2012 e 2013, per motivi di semplificazione, che i soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del D.P.R. 633/1972, potevano comunicare le sole operazioni attive per le quali veniva emessa fattura, di importo unitario pari o superiore a € 3.600 al lordo dell'IVA. Tale facoltà è stata poi estesa anche per il 2014, per le sole fatture di importo inferiore a € 3.000 (netto IVA).

Si evidenzia che rientrano nell'obbligo in esame anche le operazioni per le quali non è stata addebitata l'IVA in fattura in applicazione del **reverse charge** (ad esempio, cessioni di rottami, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici) e le operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici assoggettate allo **split payment** ex art. 17-ter, DPR n. 633/72, in base al quale i predetti soggetti sono tenuti a versare l'IVA agli stessi addebitata direttamente all'Erario.

Le note di variazione relative ad operazioni con l'estero non vanno incluse nello spesometro sia in caso di compilazione in forma analitica (non è prevista l'indicazione di valori di segno negativo) che aggregata (ancorché il quadro BL preveda il campo “*Note di variazione*”, le specifiche tecniche precisano che lo stesso va compilato solo ai fini della comunicazione “black list”).

Con riferimento alle note di variazione (esposizione in forma aggregata), va evidenziato che:

- le “**note di variazione a debito per la controparte**” (campo 10) e la relativa imposta a debito (campo 11) sono riferite ai documenti che danno origine ad un **debito nei confronti della controparte** del soggetto che presenta la comunicazione.

Nello specifico interessa:

- le note di credito emesse dalla controparte relativamente alle fatture emesse al soggetto che presenta la comunicazione;

- le note di debito emesse dal soggetto che presenta la comunicazione relativamente alle fatture emesse alla controparte;


• le **“note di variazione a credito per la controparte”** (campo 15) e la relativa imposta a credito (campo 16) sono riferite ai documenti che danno origine ad un **credito nei confronti della controparte** del soggetto che presenta la comunicazione.

Nello specifico interessa:

- le note di credito emesse dal soggetto che presenta la comunicazione relativamente alle fatture emesse alla controparte;

- le note di debito emesse dalla controparte relativamente alle fatture emesse al soggetto che presenta la comunicazione.

Le fatture d’acquisto ricevute da un contribuente minimo (senza IVA) vanno ricomprese nello spesometro. Dette fatture, infatti, anche se senza imposta, sono relative ad operazioni rilevanti ai fini IVA e l’esonero dalla comunicazione riguarda solo il contribuente minimo e non i clienti dello stesso. Analoghe considerazioni possono essere effettuate con riferimento alle **fatture emesse da un contribuente forfetario**.



AMBITO DI APPLICAZIONE

SOGGETTI OBBLIGATI

	<ul style="list-style-type: none"> • Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA. • Che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.
Operazioni legate al turismo extra Ue	Sono obbligati alla comunicazione i commercianti al minuto e assimilati e le agenzie di viaggio (artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972) presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo di importo superiore a € 1.000,00 nei confronti di persone fisiche extra Ue.
Operazioni straordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'ipotesi di operazione straordinaria o di trasformazione sostanziale soggettiva che comporti l'estinzione del soggetto, il subentrante ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto. • Se il soggetto non si estingue, l'obbligo di comunicazione rimane a suo carico.

ESCLUSIONI SOGGETTIVE

<ul style="list-style-type: none"> • Contribuenti minimi e forfetari 	<ul style="list-style-type: none"> • Sono esonerati dall'adempimento i contribuenti minimi e i contribuenti che applicano il regime forfetario.
--	--


ULTERIORI UTILIZZI DELLA COMUNICAZIONE

<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti da San Marino 	<ul style="list-style-type: none"> • La comunicazione (analitica) relativa alle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi [art. 16, lett. c) D.M. 24.12.1993] è effettuata utilizzando il modello relativo alla comunicazione delle operazioni IVA. • La comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione. <p>Per effetto dell'esclusione dalla black list, dal 24.02.2014 tali operazioni sono comunicate nel quadro SE per gli acquisti con autofattura, mentre non vi sono più obblighi di segnalazione delle altre operazioni.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Operazioni con Paesi black list 	<ul style="list-style-type: none"> • I soggetti passivi IVA comunicano i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori black list, utilizzando la comunicazione delle operazioni IVA.
<ul style="list-style-type: none"> • Leasing e noleggio 	<ul style="list-style-type: none"> • Gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili possono utilizzare, in luogo del tracciato record allegato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 21.11.2011, la comunicazione delle operazioni IVA.

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

<ul style="list-style-type: none"> • Operazioni rilevanti ai fini IVA 	<ul style="list-style-type: none"> • Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura. • Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura. • Operazioni in contanti legate al turismo, effettuate da commercianti al minuto e agenzie di viaggio nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'UE ovvero dello SEE, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a € 1.000,00 [e fino ad un massimo di € 15.000,00 (quadro TU); le operazioni superiori a € 15.000,00 sono comunicate nei quadri ordinari].
---	---

OPERAZIONI ESCLUSE

<ul style="list-style-type: none"> • Soggette a bolletta doganale <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Art. 8, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972 </div> 	<ul style="list-style-type: none"> • Importazioni. • Esportazioni dirette <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Comprese le cessioni interne delle esportazioni in triangolazione. </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> L'obbligo di comunicazione permane per le cessioni interne delle triangolazioni comunitarie, non imponibili IVA ai sensi dell'art. 58 D.L. 331/1993 (Circ. Ag. Entrate 24/E/2011, p. 3.4). </div>
<ul style="list-style-type: none"> • Modelli Intra 	<ul style="list-style-type: none"> • Operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat, ossia: <ul style="list-style-type: none"> .. cessioni e acquisti intracomunitari di beni; .. prestazioni di servizi generiche, territorialmente rilevanti nel Paese Ue del committente (compresa l'Italia), purché ivi imponibili.
<ul style="list-style-type: none"> • Oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria 	<ul style="list-style-type: none"> • Operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria [fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione (art. 7 D.P.R. 605/1973), contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili].
<ul style="list-style-type: none"> • Pagamenti con carte di credito per privati 	<ul style="list-style-type: none"> • Operazioni di importo pari o superiore a € 3.600,00 effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini IVA, non documentate da fattura, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.
<ul style="list-style-type: none"> • Operazioni finanziarie 	<ul style="list-style-type: none"> • Sono escluse le operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/1972, in quanto già comunicate all'archivio dei rapporti. • Rimangono ancora escluse quelle operazioni relative a rapporti tra operatori finanziari con finalità di mero regolamento contabile. • Inoltre, non costituiscono oggetto di comunicazione i rapporti e le operazioni di tipo finanziario effettuate tra compagnie di assicurazione, nonché le operazioni riguardanti coassicurazione e riassicurazione che, nei fatti, non comportano alcuna variazione delle condizioni contrattuali nei confronti del cliente.
<ul style="list-style-type: none"> • STS 	<ul style="list-style-type: none"> • Dati comunicati al Sistema Tessera Sanitaria. 

LIMITI DI IMPORTO

<ul style="list-style-type: none"> • L'obbligo di comunicazione è relativo alle operazioni: <ul style="list-style-type: none"> .. senza limite di importo; <input type="checkbox"/> .. di importo pari o superiore a € 3.600,00, al lordo dell'IVA. <input type="checkbox"/> 	<ul style="list-style-type: none"> • se documentate da fattura; • se non soggette all'obbligo di fatturazione.
<ul style="list-style-type: none"> • I commercianti al minuto e le agenzie di viaggio (artt. 22 e 74-ter del D.P.R. 633/1972), dalla comunicazione relativa all'anno 2015, devono effettuare la comunicazione senza più fruire dell'esclusione per le operazioni attive per le quali è emessa fattura di importo unitario inferiore a € 3.600,00, al lordo dell'IVA. • Tali operazioni devono essere comunicate senza limiti di importo. 	
L'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione.	

COMUNICAZIONE

<ul style="list-style-type: none"> • Opzione 	<ul style="list-style-type: none"> • La comunicazione può, alternativamente, essere effettuata inviando i dati in forma: <ul style="list-style-type: none"> .. analitica; .. o aggregata. 	<ul style="list-style-type: none"> • L'opzione esercitata, tramite il modello, è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.
<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo della forma analitica 	<ul style="list-style-type: none"> • L'opzione dell'invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a: <ul style="list-style-type: none"> .. acquisti da operatori economici sammarinesi; .. acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli di cui all'art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972; .. acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo. 	

COMUNICAZIONE BLACK LIST

Relativamente alla comunicazione delle operazioni da e verso operatori stabiliti in Paesi *black list* occorre ricordare che il Decreto Semplificazioni (articolo 21, D.Lgs. 175/2014) ha modificato la normativa stabilendo che:

- la **comunicazione debba essere inviata una volta l'anno** e non mensilmente o trimestralmente;

- solo se l'importo complessivo annuale eccede la soglia di € 10.000 anziché € 500.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il nuovo limite di € 10.000 va inteso **non per singola operazione ma complessivamente**, stabilendo che lo stesso "... **debba riferirsi al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list**".

La soglia, quindi, non va verificata né con riguardo alla singola controparte, né alle sole operazioni attive / passive né a ciascuna delle 4 categorie di operazioni (cessioni / prestazioni rese / acquisti / prestazioni ricevute), bensì complessivamente. Per individuare il superamento o meno del limite di € 10.000 e quindi dell'obbligo di presentazione della comunicazione in esame **dovrebbero rilevare anche le note di credito** (così, ad esempio, in presenza di un importo complessivo pari a € 10.500 e di note di credito per € 1.000, la comunicazione non va presentata).

È opportuno che l'Agenzia delle Entrate chiarisca se devono essere prese in considerazione anche le note di credito annotate nel 2015 relative ad anni precedenti.

Le cessioni di beni / prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in **Stati "black list"** individuati dai DDMM 4.5.99 e 23.11.2001, vanno comunicate tramite il quadro BL avendo cura di barrare il campo 2 del rigo BL002.

Con il D.M. 12/2/2014, è stata prevista l'uscita di San Marino dalla *black list*, pertanto, le operazioni effettuate dal 24/2/2014 in poi, non devono essere ricomprese fra quelle da indicare nella comunicazione *black list*, mentre il modello polivalente deve essere presentato solo per gli acquisti effettuati da soggetti passivi italiani presso operatori economici di San Marino con pagamento Iva tramite autofattura.

Merita segnalare che, in vigenza del precedente limite, le **operazioni di importo pari o inferiore a € 500**, non oggetto della comunicazione "black list", **"non [dovevano] essere inserite negli altri ordinari quadri del modello polivalente"**. Si ritiene che il predetto chiarimento **sia applicabile anche con riferimento al nuovo limite** e pertanto **le operazioni escluse dalla comunicazione "black list" non devono essere ricomprese nella comunicazione clienti-fornitori** (per mancato superamento del nuovo limite di € 10.000). Al riguardo si attende un chiarimento ufficiale.

INDIVIDUAZIONE DEGLI STATI "BLACK LIST"


L'obbligo di monitoraggio interessa le operazioni effettuate con soggetti residenti in Stati "di cui al Decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999 ... e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 ...".

ELENCO PAESI / TERRITORI "BLACK LIST"			
Alderney	Filippine	Kenia (3)	Saint Kitts e Nevis
Andorra	Gibilterra	Kiribati – ex Isole Gilbert	Salomone
Angola (3)	Giamaica (3)	Libano	Samoa
Anguilla	Mauritius	Liberia	Saint Lucia
Antigua	Grenada	Liechtenstein	Saint Vincent e Grenadine
Antille Olandesi	Guatemala	Lussemburgo (2)	San Marino (1)
Aruba	Guernsey – Isole del Canale	Macao	Sant'Elena
Bahamas	Herm – Isole del Canale	Maldive	Sark (Isole del Canale)
Barhein	Hong Kong	Malesia	Seychelles
Barbados	Isola di Man	Monaco	Singapore
Barbuda	Isole Cayman	Montserrat	Svizzera
Belize	Isole Cook	Nauru	Taiwan
Bermuda	Isole Marshall	Niue	Tonga
Brunei	Isole Turks e Caicos	Nuova Caledonia	Tuvalu (ex Isole Ellice)
Costarica	Isole Vergini britanniche	Oman	Uruguay
Dominica	Isole Vergini statunitensi	Panama	Vanuatu
Ecuador	Jersey – Isole del Canale	Polinesia francese	
Emirati Arabi Uniti	Gibuti (ex Afar e Issas)	Portorico (3)	

Non è più considerato "black list", con la conseguenza che le operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede in detto Stato non richiede la comunicazione in esame, in quanto

- (1) escluso dal DM 12.2.2014, pubblicato sulla G.U. 24.2.2014, n. 45, a decorrere dalle operazioni effettuate **dall'11.3.2014**;
- (2) escluso dal DM 16.12.2014, pubblicato sulla G.U. 23.12.2014, n. 297, a decorrere dalle operazioni effettuate **dal 7.1.2015**;
- (3) escluso dal DM 30.3.2015, pubblicato sulla G.U. 11.5.2015, n. 107, a decorrere dalle operazioni effettuate **dal 26.5.2015**.

Va evidenziato che relativamente alle operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede nelle **Filippine, Malesia, Singapore e Hong Kong**, ancorché detti Stati non siano più ricompresi nella lista di cui al DM 21.11.2001 per effetto del DM 30.3.2015, **la comunicazione in esame va comunque effettuata**, in quanto presenti nella lista di cui al DM 4.5.99.



APPROFONDIMENTI

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE

<ul style="list-style-type: none"> • Periodicità 	<ul style="list-style-type: none"> • Il D. Lgs. 175/2014 ha: <ul style="list-style-type: none"> .. eliminato la periodicità mensile o trimestrale delle comunicazioni, le quali devono essere presentate con cadenza annuale⁽¹⁾; .. previsto l'obbligo di comunicare le operazioni solo se il relativo importo, assunto su base annuale, eccede la soglia di € 10.000,00. 		
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Nota⁽¹⁾</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • La comunicazione deve essere presentata entro il: <ul style="list-style-type: none"> .. 10.04 se la liquidazione IVA è mensile; .. 20.04 per tutti gli altri contribuenti. </td> </tr> </table>	Nota⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • La comunicazione deve essere presentata entro il: <ul style="list-style-type: none"> .. 10.04 se la liquidazione IVA è mensile; .. 20.04 per tutti gli altri contribuenti.
Nota⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • La comunicazione deve essere presentata entro il: <ul style="list-style-type: none"> .. 10.04 se la liquidazione IVA è mensile; .. 20.04 per tutti gli altri contribuenti. 		
<ul style="list-style-type: none"> • Soglia 	<ul style="list-style-type: none"> • Il limite di € 10.000 si intende non per singola operazione, come a legislazione previgente, ma come limite complessivo annuo, con la conseguenza che l'obbligo di comunicazione vige una volta superato il limite di € 10.000 di valore complessivo di operazioni. 		
	<table border="1"> <tr> <td> Tale importo complessivo annuale si riferisce al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi <i>black list</i>. </td> </tr> </table>	Tale importo complessivo annuale si riferisce al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi <i>black list</i> .	
Tale importo complessivo annuale si riferisce al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi <i>black list</i> .			


OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

- **Operazioni interessate**
 - Cessioni di beni, acquisti e prestazioni di servizi effettuati anche da/verso **sogetti UE** (Principato di Monaco e Isola di Man).
 - Prestazioni di servizi rese verso soggetti **extra-UE** e prestazioni fornite da soggetti extra-UE.
 - **Importazioni ed esportazioni** di beni.

I dati relativi alle importazioni sono quelli desunti dalla bolletta doganale (contenente anche i valori relativi a servizi connessi), che ha rilevanza ai fini IVA.
- **Deposito IVA**
 - L'obbligo di segnalazione sussiste anche nel caso in cui:
 - .. l'esportazione dei beni sia preceduta dalla custodia degli stessi presso un "deposito IVA" (art. 50-bis D.L. 331/1993);
 - .. l'importazione dei beni sia seguita dall'introduzione degli stessi in un "deposito IVA".
- **Natura ai fini IVA**
 - L'adempimento ha per oggetto tutte le operazioni effettuate con operatori economici localizzati in Paesi black list, siano esse soggette (**imponibili, non imponibili, esenti**) o **non soggette** ad IVA. ↓

Operazioni registrate o soggette a registrazione

Le operazioni non soggette sono interessate solo quando risulta carente il **requisito territoriale** di applicazione del tributo.

Prestazioni territorialmente non rilevanti	Rientrano nell'obbligo di comunicazione le prestazioni rese a operatore economico extra Ue e le prestazioni ricevute da operatori residenti in Paesi black list territorialmente non rilevanti (artt. 7, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies D.P.R.633/1972), a prescindere che per esse non sorgano obblighi di registrazione ai fini IVA.
Rappresentante fiscale e stabile organizzazione 	Sono soggette all'obbligo di comunicazione anche le operazioni realizzate da un soggetto passivo IVA nei confronti del rappresentante fiscale (o della stabile organizzazione) di un operatore economico avente sede, residenza ovvero domicilio in un Paese a regime fiscale privilegiato, qualora il rappresentante (o la stabile organizzazione) sia nominato in un Paese non incluso nella black list ; l'obbligo sussiste anche se il rappresentante (stabile organizzazione) è situato nel territorio italiano.

Circ. Ag. Entrate 21.10.2010, n. 53/E, p. 2

PRESUPPOSTI PER LA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO

PAESI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO

- **Elenchi congiunti**
 - Per l'individuazione di tali Paesi si fa espresso rinvio al D.M. 4.05.1999 e al D.M. 21.11.2001.
 - Le liste devono essere considerate **congiuntamente e a prescindere dalla condizione soggettiva dell'operatore economico**.
 - Affinché ricorra l'obbligo di comunicazione, è sufficiente che l'operatore economico abbia sede, residenza o domicilio in un Paese contemplato da una sola delle suddette liste e indipendentemente dalla natura giuridica e dall'attività svolta da tale operatore.
- **Irrelevanza dei limiti**
 - Ai fini dell'obbligo di comunicazione **non rilevano i limiti soggettivi e oggettivi** espressamente previsti dagli artt. 2 e 3 D.M. 21.11.2001.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

Circ. Ag. Entrate 21.10.2010, n. 53/E, p. 1

• **Regola**

• I soggetti obbligati alla comunicazione sono i “soggetti passivi all’IVA”.
In linea generale, si considera soggetto passivo, ai fini IVA, chiunque agisca nell’esercizio di impresa (art. 4 D.P.R. 633/1972) ovvero di arti o professioni (art. 5).

• **Esoneri**

• Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione:
.. i soggetti che si avvalgono del **regime forfetario** ex art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014;
.. i **contribuenti minimi** in attività al 31.12.2015 che proseguono con tale regime anche nel 2016.

Soggetti non residenti	
Obbligo	Sono compresi tra i soggetti passivi IVA, tenuti a compilare il modello di comunicazione, anche i soggetti non residenti (comunitari ovvero extracomunitari) limitatamente alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia eseguite con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato.
Assenza di stabile organizzazione	Relativamente alle operazioni effettuate o ricevute nel territorio dello Stato, i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio medesimo adempiono gli obblighi o esercitano i diritti derivanti dall’applicazione dell’IVA nei modi ordinari, ossia mediante identificazione diretta , ovvero tramite un loro rappresentante fiscale residente nello Stato.
Stabile organizzazione	La stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente deve segnalare le operazioni che la stessa realizza con operatori economici residenti in Paesi black list.

CONTROPARTE DELL’OPERAZIONE

Circ. Ag. Entrate 21.10.2010, n. 53/E, p. 1

• **Operatore economico**

• Può essere definito tale chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Art. 9, c. 1 direttiva 2006/112/CE

• **Verifica dello status**

• Si possono utilizzare come elementi probatori:
.. l’eventuale certificazione o il **numero identificativo** rilasciati dalle autorità fiscali competenti degli Stati black list attestanti lo svolgimento di un’attività economica (imprenditoriale, professionale o artistica) da parte del soggetto avente sede, residenza o domicilio in detti Stati;
_____ *in alternativa* _____
.. la **dichiarazione della controparte** attestante lo svolgimento da parte della stessa di un’attività imprenditoriale, professionale o artistica.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI